

ALLEGATO "B" ALL'ATTO
IN DATA 26.10.2025
N° 8 664 / 501

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI A.P.S."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI A.P.S." siglabile "G.D. APS".

ART. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

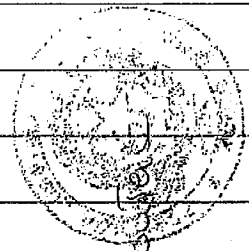
Potranno essere istituite sedi secondarie con le modalità previste nel presente statuto.

ART. 4 - SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, di promozione sociale e svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati di

		loro famigliari e di terzi, nel pieno rispetto della libertà
		e dignità delle persone interessate e persegue, senza scopo
		di lucro, operando anche mediante forme di collaborazione
		con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
		locali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità
		sociale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.
		Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in
		via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse
		generale, in Italia e all'estero, avvalendosi principalmente
		dell'attività di volontariato dei componenti l'associazione:
		- attività culturali di interesse sociale con finalità
		educativa [D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d];
		- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
		[D.Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h];
		- organizzazione e gestione di attività culturali,
		politiche, artistiche o ricreative di interesse sociale,
		incluse attività, anche editoriali, di promozione e
		diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
		delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5
		del D.Lgs n. 117 del 2017 [D.Lgs. 117/2017, articolo 5,
		comma 1, lettera i];
		- promozione della cultura della legalità, della pace tra i
		popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [D.Lgs.
		117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v];
		- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

	politici, promozione delle pari opportunità [D.Lgs.	
	117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w].	
	L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse	
	generale di cui sopra:	
	a) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza, della difesa non armata, della	
	lotta alle mafie, alla tratta e allo sfruttamento di esseri	
	umani, del diritto alla salute, della salvaguardia	
	dell'ambiente, della parità di trattamento con contrasto a	
	ogni forma di discriminazione, odio e violenza, inclusa	
	quella su base razziale ed etnica, di genere, di	
	orientamento sessuale, nei confronti delle persone	
	diversamente abili;	
	b) promuovere un concreto impegno dei giuristi e dei	
	cittadini tutti per la difesa ed attuazione dei principi	
	democratici, di uguaglianza ed antifascisti della	
	Costituzione della Repubblica Italiana, per la applicazione	
	delle Convenzioni dei Diritti dell'Uomo, per la	
	realizzazione di una Costituzione Europea autenticamente	
	democratica, fondata sul ripudio della guerra, con	
	particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei meno	
	abbienti e degli emarginati ed ai diritti di associazione,	
	libertà di circolazione, di associazione, riunione e	
	manifestazione del pensiero;	



Indice

Indice

Indice

c) promuovere e divulgare le esperienze giuridiche italiane, con particolare riferimento a quelle che ampliano gli spazi di democrazia, sia in forma individuale che in forma collettiva, in una prospettiva di pluralismo istituzionale e culturale; in particolare promuovere l'affermazione e la difesa del principio di uguaglianza, dei diritti dei lavoratori, sia sul posto di lavoro sia nell'ambito di vita associata; dei diritti della popolazione immigrata e delle minoranze;

d) promuovere la conoscenza di analoghe realtà in altre nazioni mediante incontri, dibattiti e scambio diretto di esperienze;

e) promuovere la ricerca nel campo delle scienze giuridiche, per l'affermazione della solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e per la costruzione di rapporti interpersonali e sociali basati sul ripudio della guerra, sulla libertà, sull'eguaglianza e le pari opportunità;

f) sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell'indipendenza delle nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali.

Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, l'Associazione propone le iniziative più opportune tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) promuovere iniziative di studio, divulgazione ed

informazione culturale, atte ad elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza sociale, economica, culturale, etnica o di genere, e ad incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell'integrazione, della solidarietà e della convivenza civile;

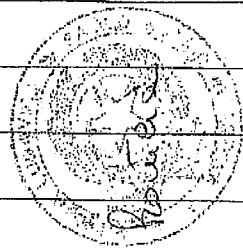
2) organizzare attività di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, attraverso incontri, conferenze, convegni o supporti editoriali, periodici o non periodici, nonché mediante la promozione e l'organizzazione di media televisivi, radiofonici ed informatici, al fine di denunciare ed evidenziare casi di illegittime compromissioni o limitazioni delle libertà civili e/o politiche dell'esercizio dei diritti di democrazia, che si realizzino in Italia e nel mondo, anche se ai danni di cittadini stranieri.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

L'Associazione opera sia in Italia che all'estero anche attraverso le sue articolazioni locali.

ART. 5 - ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla



pubblica

fondazione

strumentali

normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 - DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

L'Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, risorse, entrate o riserve comunque denominate alle persone componenti l'Associazione a qualunque titolo (anche se fondatori, lavoratori, collaboratori e amministratori, membri di organi sociali), anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

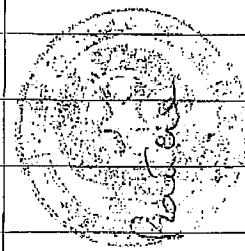
ART. 7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra entrate e spese sostenute;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali delle persone Associate e da contributi una tantum corrisposti dalle stesse, non ripetibili, neanche in caso di recesso od esclusione, nonché dalla titolarità del sito web;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;



Luca

Roberto Lorenzini

Roberto Lorenzini

- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

TITOLO III - ASSOCIATI E ASSOCIATE

ART. 8 - ASSOCIATI/E

Sono membri dell'Associazione le persone che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi con le modalità indicate nel presente statuto fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità.

Possono richiedere di aderire all'Associazione coloro che ne condividano le finalità, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, etnia, orientamento sessuale.

Può aderire all'Associazione chi ne faccia domanda e condivida le finalità della stessa impegnandosi ad accettare e rispettare il contenuto del presente statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte.

Possono aderire all'Associazione le persone che svolgono attività legale (avvocatura, magistratura, notarile) di docenza, ricerca e studio di dottrine giuridiche, personale

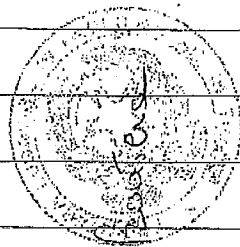
operativo e tecnico del diritto e dell'amministrazione della
giustizia e, comunque, singole persone alle tematiche
proposte, che accettino i principi di cui al presente
Statuto.

Possono far parte dell'Associazione anche le persone
giuridiche, le Associazioni, Fondazioni o altri Enti privi
di scopo di lucro, regolarmente costituiti.

Sono componenti dell'Associazione le persone singole e
giuridiche ammesse con deliberazione degli organi direttivi
dell'articolazione territoriale competente, che versano ogni
anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo
statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli
organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e
non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.

La richiesta scritta di adesione, è presentata agli organi
direttivi dell'articolazione territoriale che decide su di
essa. Il rigetto della richiesta di adesione può essere
motivato esclusivamente in relazione a comportamenti, anche
pregressi, del richiedente che siano o siano stati in
contrasto con le finalità dell'Associazione. In caso di
rigetto, la persona interessata potrà ricorrere al Comitato
di Garanzia, che sentito anche il parere del Comitato
Esecutivo, deciderà sull'iscrizione.



Indice

Roberto Scuderi

Lo status di aderente all'Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

La qualità di Associato deve risultare da apposito libro degli Associati, tenuto dagli organismi direttivi dell'associazione locale.

L'Assemblea dell'Associazione può conferire il titolo di componente Onorario a una o più persone che si siano particolarmente distinte per la assidua frequentazione dell'Associazione, per l'attività esercitata in suo favore, per la peculiare attività svolta a difesa dei diritti statutariamente posti a base dell'Associazione e/o per aver contribuito economicamente all'attività della stessa.

L'Assemblea dell'Associazione può riconoscere a chi tra i propri iscritti venga ritenuto particolarmente meritevole per doti umane, impegno e meriti professionali e/o attività svolta per l'Associazione, il titolo di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario e gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

ART. 9 - SEDI LOCALI

L'Associazione si articola in sedi locali costituite da Associazioni territoriali di Giuristi Democratici, anche già esistenti, a condizione che gli statuti fondativi corrispondano alle norme e principi inderogabili che sono il fondamento dell'Associazione; le sedi e le associazioni

territoriali dovranno comunicare al Tesoriere i nominativi degli iscritti.

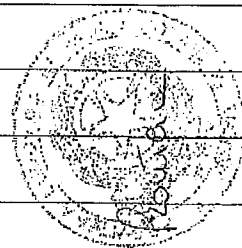
L'articolazione territoriale può essere costituita su base cittadina, provinciale o regionale. Alle sedi locali non costituite in associazione si applica il presente Statuto: esse provvederanno all'individuazione della forma organizzativa e all'elezione dei propri rappresentanti secondo i principi di democraticità richiamati nel presente Statuto, applicando ove possibile il principio della pari rappresentanza di genere.

Le persone iscritte, appartenenti a realtà locali nelle quali non è presente un'articolazione territoriale già costituita, potranno integrarsi nella sezione territoriale più vicina alla loro residenza o al luogo in cui svolgono la loro principale attività, sino all'effettiva creazione di nuova struttura locale per la realizzazione della quale si impegnano ad attivarsi.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI E DELLE ASSOCIATE

Le persone iscritte all'Associazione hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di



Donna

Roberto Pirelli

		controllo ed essere eletti negli stessi;
		- consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite
		dal Comitato Esecutivo;
		Tutte le persone associate sono tenute a:
		- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli
		organismi dirigenti;
		- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise
		dagli organismi dirigenti;
		- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
		all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
		La quota sociale annua di iscrizione è fissata dal Comitato
		Direttivo Nazionale e dovrà essere versata sia
		individualmente dalle persone iscritte, sia dalle
		associazioni territoriali per ogni componente
		dell'Associazione in sede locale nella misura e con le
		modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale e
		rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
		sostegno economico dell'Associazione.
		In caso di mancato versamento della quota Associativa per
		almeno due annualità entro i termini previsti, la persona
		associata decade dalla detta qualità.
		ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO/A
		Le persone aderenti all'Associazione possono recedere in
		qualsiasi momento dalla stessa, con comunicazione scritta
		diretta agli organismi direttivi dell'associazione

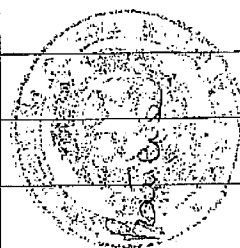
territoriale.

Le persone aderenti all'Associazione possono essere escluse dall'Associazione, oltre che per le ipotesi previste dagli statuti locali, allorché arrechino, in qualsiasi maniera, nocumento all'immagine dell'Associazione o danni materiali o morali alla stessa, con contegno ritenuto non conforme agli scopi dell'Associazione e in caso di mancato versamento della quota associativa per almeno due annualità entro i termini previsti dagli organi direttivi.

L'esclusione è proposta con deliberazione del Comitato Direttivo o dell'organismo direttivo locale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e decisa dal Comitato Esecutivo con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti. La deliberazione che propone l'esclusione è comunicata all'Associato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla persona interessata, che ha diritto di presentare, entro venti giorni, proprie deduzioni e memorie.

Tra la proposta di esclusione e la decisione, la persona interessata viene sospesa dall'attività dell'Associazione in via cautelare; contro la sospensione è possibile proporre ricorso al Comitato di Garanzia che decide in via provvisoria.

Nei confronti della decisione di esclusione, così come nei confronti della mancata accettazione della domanda di iscrizione, è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia.



buca

Deveddi

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 12 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli iscritti;
- b) il Comitato Direttivo Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente del Comitato Esecutivo;
- e) il Comitato di Garanzia;
- f) la Tesoreria;
- g) l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove esistenti.

Le delibere degli organi dell'Associazione, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti dell'organo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

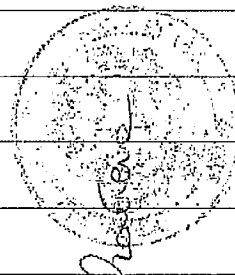
Sezione I - Assemblea degli Associati

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutte le persone iscritte in regola con il pagamento della quota associativa. Gli enti Associati possono farsi rappresentare in Assemblea dal Presidente o da persona delegata appositamente nominata dal Consiglio Direttivo

	dell'Ente.	
	Sono ammesse le deleghe ciascuna votante non può essere	
	portatore di più di una delega.	
	L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza del Comitato	
	Esecutivo o, in mancanza, dal componente più anziano d'età	
	del Comitato Esecutivo. La Segreteria dell'Assemblea è	
	nominata dalla Presidenza.	
	La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante lettera	
	raccomandata, raccomandata a mano, telefax o e-mail,	
	ricevuta almeno otto giorni prima della data prevista,	
	contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che dovrà tenersi	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del	
	Comitato Esecutivo.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio, o quando ne fa espressa richiesta	
	almeno un decimo delle persone iscritte ed in qualunque caso	
	il Presidente del Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.	
	L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte dall'Assemblea	
	vincolano tutti gli aderenti all'Associazione, anche se	
	assenti o dissenzienti.	
	Copia di tutte le delibere dell'Assemblea saranno depositate	
	presso la sede sociale con facoltà di chiunque risulti	



Lucia

Roberto Savella

		aderente all'Associazione di richiederne copia.
		Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere sottoscritte
		dalla Presidenza e dalla Segreteria dell'Assemblea e
		verranno inserite nel Libro Verbali delle Assemblee.
		Qualora nel corso dell'Assemblea siano assunte dichiarazioni
		destinate ad essere rese pubbliche e sulle quali si sia
		creata disparità di opinioni all'interno dell'Assemblea, su
		richiesta di almeno un quarto dei votanti, la Segreteria
		provvederà a verbalizzare anche la mozione di minoranza ed a
		renderla pubblica.
		L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti
		dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele
		collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
		collegiale e i principi di buona fede e parità di
		trattamento delle persone aderenti all'Associazione.
		In tal caso è necessario che:
		- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare
		inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle
		persone intervenute, di regolare lo svolgimento
		dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della
		votazione;
		- sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire
		adeguatamente gli eventi assembleari;
		- sia consentito alla persone intervenute di interagire in
		tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei quali sia possibile connettersi per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente la Presidenza.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti l'Associazione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) delle persone iscritte.

Le deliberazioni vengono assunte, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti le persone iscritte all'Associazione, tutti i componenti degli organi direttivi e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, ove esistente.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo

	Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Comitato di	
	Garanzia, nonché la Tesoreria;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, delle persone	
	incaricate alla revisione legale dei conti e, quando	
	previsto, dai componenti l'organo di controllo;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia	
	obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio	
	sociale;	
	d) formula gli indirizzi dell'attività associativa;	
	e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento	
	dell'attività dell'Associazione;	
	f) ammette componenti onorari dell'Associazione;	
	g) decide sull'adesione ad altre associazioni aventi	
	analoghe finalità.	
	L'Assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti	
	attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.	

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime presenze e maggioranze dell'assemblea Ordinaria. Per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Associazione presenti, mentre per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate.

L'Assemblea straordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutte le persone associate degli organi direttivi e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente.

Sezione II - Comitato Direttivo Nazionale - Comitato

Esecutivo - Comitato di Garanzia - Tesoriere

ART. 16 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato Esecutivo, ed è costituito da delegazioni elette da ogni sezione territoriale secondo le seguenti proporzioni;

n. 1 (uno) delegato/a per sezioni avente un numero di iscritti da 3 (tre) a 20 (venti), da 2 (due) delegati/e per sezioni aventi da 21 (ventuno) a 50 (cinquanta) iscritti, n. 3 (tre) delegati/e per sezioni aventi da 51 (cinquantuno) a

	100 (cento) iscritti, da 4 (quattro) delegati/e per sezioni
	con oltre 100 (cento) iscritti.
	Le persone delegate sono elette dalle assemblee delle
	sezioni territoriali convocate specificatamente per tale
	incombente.
	Nel periodo intercorrente fra le assemblee generali
	dell'Associazione, le assemblee delle sezioni territoriali,
	possono revocare i soggetti eletti e nominarne altri in
	sostituzione.
	Nel periodo intercorrente fra le assemblee generali degli
	iscritti, le nuove sezioni territoriali provvederanno
	nell'assemblea degli associati ad eleggere i loro delegati.
	Il Comitato Direttivo Nazionale ha il compito di:
	- applicare le decisioni congressuali;
	- discutere ed approvare il programma annuale di attività;
	- discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale
	annuale;
	- verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento
	degli organismi dirigenti e di garanzia delle sezioni
	locali, ferma restando la massima autonomia delle stesse;
	- deliberare i provvedimenti di esclusione o di
	commissariamento di strutture territoriali.
	Nessuna struttura territoriale può detenere nel Comitato
	Direttivo Nazionale una rappresentanza superiore al 25%
	(venticinque per cento).

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che la Presidenza del Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione deve essere effettuata dalla Presidenza mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, telefax o e-mail, ricevuta almeno otto giorni prima della data prevista, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Comitato Direttivo Nazionale può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo. In questo caso il Comitato Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea Generale dell'Associazione, che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni di tutti o della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, il Comitato Direttivo Nazionale convocherà l'Assemblea, secondo le modalità previste, per la loro sostituzione.

In caso di dimissioni di alcuni dei membri del Comitato Esecutivo, che non rappresentino la maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo Nazionale potrà nominare un equal numero di membri "supplenti" tra quelli di nomina assembleare rimasti esclusi dall'incarico.

In caso di vacanza del Comitato Esecutivo, il relativo ruolo

	sarà svolto, provvisoriamente, da un pari numero di membri	
	del Comitato Direttivo Nazionale, scelti dall'Assemblea in	
	ordine di minore età.	
	Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo	
	Nazionale ed il voto della maggioranza dei presenti.	
	Non sono ammesse le deleghe.	
	Il Comitato Direttivo in mancanza della Presidenza è	
	presieduto dal più anziano d'età dei presenti.	
	Sono consentite riunioni del Comitato Direttivo Nazionale	
	attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che	
	consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in	
	tal caso la disciplina già prevista all'art. 13, per lo	
	svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli	
	Associati.	
	ART. 17 - COMITATO ESECUTIVO E PRESIDENZA	
	Il coordinamento politico e organizzativo dell'Associazione,	
	al fine di garantire la maggior capillarità possibile, è	
	affidato al Comitato Esecutivo eletto dall'Assemblea	
	nazionale in un numero massimo di nove membri. La carica ha	
	durata biennale.	
	Il Comitato Esecutivo nomina fra i propri membri nella prima	
	seduta, convocata dal membro più anziano di età, il/la	
	Presidente, nel rispetto della parità di genere, che durano	
	in carica per la stessa durata del Comitato.	

La nomina deve avvenire a maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri in carica.

La Presidenza esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo, nel rispetto del mandato dell'Assemblea Generale e delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale.

La Presidenza opera ed agisce all'interno dell'Associazione in forma congiunta, e comunque in accordo tra i componenti.

La Presidenza convoca e presiede il Comitato Esecutivo ed il Comitato Direttivo Nazionale.

La rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio e verso i terzi, spetta al Presidente, ovvero al Copresidente ove delegato dal presidente.

In caso di impedimento e nel caso di dimissioni, sino a quando non venga eletto o reintegrato in entrambe le componenti il nuovo ufficio di Presidenza, ne esercita le funzioni il/la componente più giovane di età del Comitato Esecutivo, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere.

ART. 18 - POTERI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

All'Ufficio di Presidenza, in persona del Presidente, ovvero del Copresidente su delega del Presidente, sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare quelli di:

	- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi	
	operazione bancaria; nel caso di operazioni allo scoperto o	
	di richiesta e/o utilizzo di fidi, sarà necessaria	
	l'autorizzazione del Comitato Direttivo;	
	- transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli e	
	compositori;	
	- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici	
	pubblici e privati;	
	- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni,	
	resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.	
	Occorrerà la preventiva autorizzazione del Comitato	
	Direttivo Nazionale per:	
	- acquistare, vendere e permutare beni immobili;	
	- contrarre mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.	
	ART. 19 - COMITATO DI GARANZIA	
	Per consentire ad ogni persona iscritta oggetto di	
	provvedimento di esclusione, o ad ogni persona richiedente	
	la cui domanda di iscrizione all'Associazione non sia stata	
	accolta, di poter proporre impugnazione avverso le suddette	
	decisioni, è costituito un Comitato di Garanzia, eletto	
	dall'Assemblea generale degli Associati, composto da 3 (tre)	
	componenti effettivi e 2 (due) membri supplenti, scelti	
	all'interno dell'Associazione e che non abbiano altre	
	cariche in organi statutari.	
	Il Comitato di Garanzia decide in base ai principi	

	fondamentali del presente Statuto; in caso di	
	incompatibilità di uno o più componenti del Comitato di	
	Garanzia, subentreranno loro i supplenti necessari per il	
	completamento del Comitato stesso, nell'ordine di elezione.	
	Una volta ricevuto il ricorso, corredato, a pena di	
	inammissibilità, dalla decisione impugnata e dalle eventuali	
	deduzioni o memorie presentate, il Comitato di Garanzia	
	decide entro venti giorni sulla base degli atti e può	
	convocare innanzi a sé la persona interessata e il	
	Presidente del Comitato Esecutivo per chiarimenti.	
	Il Comitato di Garanzia decide anche su qualunque	
	controversia insorga tra aderenti e l'Associazione, tra	
	componenti degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi	
	dell'Associazione, tra i componenti degli organi	
	dell'Associazione, Associati/e e Associazione, in dipendenza	
	dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della	
	Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di	
	compromesso.	
	ART. 20 - TESORIERE	
	L'Assemblea Ordinaria elegge il/la Tesoriere, cui è affidato	
	il compito della redazione contabile dei bilanci, preventivo	
	e consuntivo, nonché della tenuta dei conti	
	dell'Associazione.	
	La persona incaricata della Tesoreria partecipa di diritto	
	al Comitato Direttivo Nazionale ed al Comitato Esecutivo,	

	cura la tenuta dei libri sociali obbligatori, di cui	
	all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.	
	Su delega della Presidenza, può procedere all'apertura di	
	conti correnti postali e/o bancari ed alla movimentazione	
	dei relativi fondi ed alle operazioni sui conti senza limiti	
	di importo.	
	Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale	
	ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione,	
	l'Assemblea degli Associati nomina un organo di controllo	
	composto, alternativamente, da un Controllore Unico o da un	
	Collegio di Controllori composto da tre Controllori	
	Effettivi, a uno dei quali il Collegio stesso attribuisce la	
	carica di Presidente del Collegio dei Controllori.	
	In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche	
	un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio	
	di Controllori, sono nominati anche due Controllori	
	Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza	
	entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione	
	dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di	
	Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal	
	Presidente del Comitato Esecutivo, la notizia della	
	cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei	
	Controllori Effettivi.	
	Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili	

di Legge, previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 23 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

All'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni, in caso di urgenza), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri.

	Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro	
	del Collegio dei Controllori più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei membri del	
	Collegio dei Controllori.	
	Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per	
	corrispondenza.	
	Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare	
	l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già	
	prevista all'art. 13, per lo svolgimento in video e	
	tele-conferenza delle assemblee degli Associati.	
	ART. 24 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni	
	di cui al D.Lgs. 117/2017, può stabilire un compenso per	
	l'attività di controllo.	
	ART. 25 - REVISIONE LEGALE	
	La funzione di revisione legale è esercitata da una persona	
	fisica o da una Società, iscritti nel Registro dei Revisori	
	Legali, secondo le modalità e le previsioni di Legge, tempo	
	per tempo vigenti.	
	TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE	
	ART. 26 - ESERCIZIO E BILANCIO	
	Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di	

	ogni anno.	
	Per ogni esercizio sociale dev'essere predisposto il	
	bilancio d'esercizio, redatto e depositato nei tempi e	
	secondo le modalità previsti dalla Normativa Applicabile.	
	Nei casi previsti dalla Legge, per ogni esercizio è	
	predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato	
	secondo la Normativa Applicabile.	
	I bilanci devono restare depositati presso la sede	
	dell'Associazione nei quindici giorni che precedono	
	l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato	
	interesse alla loro lettura.	
	La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a	
	spese del richiedente.	
	Nel bilancio deve essere inserita menzione del carattere	
	strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di	
	cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 27 - SCRITTURE CONTABILI	
	L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla	
	Normativa Applicabile.	
	ART. 28 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione,	
	si rinvia alla Normativa Applicabile.	
	In ogni caso, ogni Associato/a in regola con il pagamento	
	della quota associativa può chiedere al Comitato Esecutivo	

	di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion	
	fatta per il Libro delle Adunanze e Deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo. Il Comitato Esecutivo può	
	approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti	
	Libri e l'estrazione di copie da essi.	
	TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglimento	
	ART. 29 - SCIoglimento	
	L'Associazione può essere sciolta per recesso di almeno tre	
	quarti delle persone iscritte, o per volontà unanime di	
	tutti gli Associati e Associate.	
	La deliberazione di scioglimento è adottata dall'Assemblea,	
	convocata in via straordinaria su richiesta del Comitato	
	Direttivo Nazionale.	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui	
	all'art. 15, la quale provvederà alla nomina del Liquidatore.	
	In ogni caso di estinzione o di scioglimento	
	dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del	
	D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione	
	imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore,	
	secondo quanto deciso dal Comitato Direttivo.	
	TITOLO VII - RINVIO	
	ART. 30 - RINVIO	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal	

D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra
Normativa a questa tempo per tempo applicabile, cui si
rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Roberto Lorenzini

Lodovico Rautera

